



Comune di Modena



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## **PISCINE DOGALI - VIA DOGALI, 12 41123 - MODENA**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE  
M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE  
M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE  
INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - RIQUALIFICAZIONE  
IMPIANTO ESISTENTE  
**PNRR - M5C2.3 - INV.3.1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO DELLE  
PISCINE COMUNALI DOGALI - CUP D93I22000160006**

### **Responsabile Unico del Procedimento**

Dirigente dell'Unità progetti interventi tecnici PINQUA e PNRR

Ing. Nabil El Ahmadiè

Collaboratore tecnico: dott. urb. Alberto Schiavi

### **Gruppo di lavoro A.T.I.**

Progettista impianti meccanici: Per. Ind. Marco Maurizzi

Progettista architettonico: Dott. Ing. Marco Campoli - Arch. Baldi Lisa

Progettista impianti elettrici: Per. Ind. Tonelli Pierpaolo

Progettista della sicurezza: Dott. Ing. Marco Campoli

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO- RELAZIONE GENERALE - CAPITOLATO  
SPECIALE APPALTO – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONE IMPIANTI  
MECCANICI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Ozzano dell'Emilia, 20 dicembre 2022

## SOMMARIO

<b>1PARTE AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>8</b>
<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	<b>8</b>
<i>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</i> .....	8
<i>Art. 2 - Ammontare dell'appalto</i> .....	8
<i>Art. 3 - Categorie dei lavori</i> .....	9
<i>Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto</i> .....	10
<b>CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....	<b>10</b>
<i>Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto</i> .....	10
<i>Art. 6 - Documenti contrattuali</i> .....	11
<i>Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i> .....	11
<i>Art. 8 - Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore</i> .....	12
<i>Art. 9 - Adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori</i> .....	12
<i>Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione</i> .....	13
<i>Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini</i> .....	15
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE</b> .....	<b>16</b>
<i>Art. 13 - Consegna dei lavori</i> .....	16
<i>Art. 14 - Programma esecuzione dei lavori</i> .....	19
<i>Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori</i> .....	20
<i>Art. 16 - Premio Accelerazione</i> .....	21
<i>Art. 17 - Proroghe e differimenti</i> .....	22
<i>Art. 18 - Sospensioni ordinate dalla D.L</i> .....	22
<i>Art. 19 - Penali in caso di ritardo</i> .....	22
<i>Art. 20 - Esecuzione del contratto</i> .....	23
<i>Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione</i> .....	24
<i>Art. 22 - Riserve dell'appaltatore</i> .....	25
<b>CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>27</b>
<i>Art. 24. Lavori a misura</i> .....	27
<i>Art. 24bis. Eventuali lavori in economia</i> .....	27
<i>Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera</i> .....	28
<b>CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....	<b>30</b>
<i>Art. 28 - Anticipazione del prezzo</i> .....	30
<i>Art. 29 - Pagamenti in acconto</i> .....	30
<i>Art. 30 - Conto finale</i> .....	32
<i>Art. 31 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo</i> .....	33
<i>Art. 32 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali a piè d'opera</i> .....	33
<i>Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</i> .....	33

<b>CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE</b> .....	<b>35</b>
<i>Art. 34 - Cauzione provvisoria</i> .....	35
<i>Art. 38 - Riduzione delle garanzie</i> .....	37
<b>CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</b> .....	<b>39</b>
<i>Art. 39 - Variazione dei lavori</i> .....	39
<i>Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i> .....	40
<b>CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....	<b>41</b>
<i>Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</i> .....	41
<i>Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere</i> .....	42
<i>Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento</i> .....	43
<i>Art. 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento</i> .....	44
<i>Art. 46 - Piano operativo di sicurezza</i> .....	44
<i>Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i> .....	45
<b>CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b> .....	<b>49</b>
<i>Art. 51. Lavori in subappalto</i> .....	49
<i>Art. 52. Modalità di ricorso al subappalto</i> .....	49
<i>Art. 53. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto</i> .....	50
<i>Art. 54 Responsabilità in materia di subappalto</i> .....	52
<i>Art. 55. Pagamento dei subappaltatori</i> .....	52
<i>Art. 56. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante</i> .....	53
<i>Art. 57. Prestazioni che non costituiscono subappalto</i> .....	54
<i>Art. 58. Distacco di manodopera</i> .....	55
<i>Art. 59. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento</i> .....	55
<i>Art. 60. Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'appaltatore</i> .....	56
<i>Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore</i> .....	56
<b>CAPO 10. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO</b> .....	<b>59</b>
<b>- ACCORDO BONARIO – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>59</b>
<i>Art. 65 – Collegio Consultivo Tecnico</i> .....	59
<i>Art. 66 - Accordo bonario</i> .....	59
<i>Art. 67 - Transazione</i> .....	60
<i>Art. 68 -Definizione delle controversie – esclusione della competenza arbitrale</i> .....	60
<i>Art. 69 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i> .....	60
<i>Art. 70 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)</i> .....	61
<i>Art. 71 - DURC di Congruità della manodopera</i> .....	62
<i>Art. 72. Contestazioni in corso d'opera e ordini dell'amministrazione committente</i> .....	63
<i>Art. 73. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</i> .....	63
<b>CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</b> .....	<b>67</b>
<i>Art. 74. Manutenzione delle opere eseguite - collaudo/regolare esecuzione – avvisi ad opponendum- presa in consegna anticipata</i> .....	67
<b>CAPO 12. NORME FINALI</b> .....	<b>70</b>

**Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni/abbreviazioni:**

**CSA**, presente Capitolato Speciale d'Appalto;

**CSP**, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

**CSE**, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;

**Appaltatore o Operatore Economico (o solo Operatore)**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;

**RUP**: Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del Codice dei contratti;

**DL** : l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;

**DURC (Documento unico di regolarità contributiva)**: il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'art. 30, c. 5 del Codice dei contratti;

**Attestazione SOA**: il documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

**PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

**POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

**Oneri di sicurezza**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

## 1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50" (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006” per le parti ancora in vigore (Regolamento generale);
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 “Capitolato Generale, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in vigore;
- D. Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 136/2010”;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 “Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”
- L. n. 55/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- L. n. 108/2021 “Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- L. n. 25/2022 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- L. n. 91/2022 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- PROTOCOLLO D'INTESA ANTIMAFIA: il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall'Amministrazione Comunale e Provinciale e altri il 31 marzo 2011;

- PROTOCOLLO D'INTESA: "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012;
- PROTOCOLLO D'INTESA: "Protocollo d'intesa in materia di appalti, legalità, trasparenza, responsabilità sociale tra Comune e organizzazioni sindacali confederali" sottoscritto a Modena il 10/06/2022;

## 2. 1 PARTE AMMINISTRATIVA

### 3. CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### 4. Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

Il complesso natatorio, presenta consumi energetici, importati, l'intervento di efficientemente energetico ha lo scopo di ridurre tali consumi, elettrici e di combustibile fossile (gas metano) e contestualmente migliorare il comfort abitativo del complesso, in conformità a quanto prescritto dal PNRR e dal principio DNSH, DO NO SIGNIFICANT HARM (non arrecare danno significativo all'ambiente).

3. Sono quindi compresi nell'appalto la realizzazione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

#### 5. Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Importo</i>
a)	<b>Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso</b> comprensivo del costo della manodopera previsti dall'art.23, comma 16 <i>del D.Lgs 50/2016</i> , come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D. Lgs 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 796.177,825
b)	<b>Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso</b> Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D. Lgs 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza,	€ 50.000,00

2. Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato;
3. I suddetti importi, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 del presente capitolato;
4. I costi per la manodopera, previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, sono computati in euro 233.000,00 Tale ammontare è incluso nell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta ed è dedotto dall'Elaborato Quadro Economico e Computo metrico estimativo;
5. Per la formulazione dell'elenco prezzi è stato utilizzato il prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna – aggiornamento infrannuale 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, N. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30.07.2022, e ove non rilevabili, i prezzi sono stati definiti mediante analisi dei prezzi.

Con riferimento agli artt. 3, lettera qq) e 51 comma 1 del D.Lgvo 50/2016 l'intervento in oggetto è un unico lotto funzionale in quanto trattasi di lavorazioni strettamente connesse, per cui l'eventuale suddivisione non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e collaudabilità dell'intervento in termini di miglioramento sismico.

## 6. Art. 3 - Categorie dei lavori

Le lavorazioni necessarie per l'esecuzione del contratto d'appalto, riconducibili alle categorie di cui all'Allegato "A" del D.P.R. 207/2010, sono rappresentate nelle seguenti tabelle.

I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.lgs. 50/2016) sono i seguenti:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO/SIOS)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	% Incidenza manodopera	Avvalimento
Categoria	Descrizione categoria						
OG	11	III	SI	€ 411.766,74	51,72%	31,25%	---

I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let. oo-ter D.lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M. n. 248/2016) appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, sono le seguenti:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	Avvalimento
Categoria	descrizione categoria					
OG	1		Si	€ 384.411,09	48,28 %	---

<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>				<b>€ 796.177,83</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA</b>				<b>€ 846.177,83</b>		



20-dic-22

IMPIANTI MECCANICI		RIEPILOGO P.ESECUTIVO € Importo imponibile
capitoli		
a1	Sostituzione UTA vasca 25	17924,69
a2	Sistema di contabilizzazione	22112,08
a3	Filtrazione impianto di riscaldamento	3775,00
a4	Sistema di telecontrollo e regolazione	146913,30
a5	Impianto solare termico	117605,35
a6	Ventilazione meccanica spogliatoi	7561,65
		<b>315892,07</b>

**RIEPILOGO OPERE**

	incidenza %	€
EDILE	48,28	384411,09
MECCANICO	39,68	315892,07
ELETTRICO	12,04	95874,67
	100,00	<b>796177,83</b>

	incidenza %	
IE	Impianti elettrici - quadri elettrici	3,89 31006,20
IE	Impianti elettrici - distribuzione	3,67 29187,36
IE	Impianti elettrici - cavi	2,43 19326,64
IE	Impianti elettrici - trasmissione dati	1,47 11685,52
IE	Impianti elettrici - opere completamento	0,59 4668,95
IM	Impianti meccanici -Sostituzione UTA vasca 25	2,25 17924,69
IM	Impianti meccanici -Sistema di contabilizzazione	2,78 22112,08
IM	Impianti meccanici -Filtrazione impianto di riscaldamento	0,47 3775,00
IM	Impianti meccanici -Sistema di telecontrollo e regolazione	18,45 146913,30
IM	Impianti meccanici -Impianto solare termico	14,77 117605,35
IM	Impianti meccanici -Ventilazione meccanica spogliatoi	0,95 7561,65
ED	Sostituzione Infissi	12,72 101288,80
ED	Coibentazione tetto a onda	30,39 241950,86
ED	Opere accessorie	0,30 2364,30
ED	Rifacimento lamiera grecata su facciata inclinata tetto ad onda	1,57 12479,57
ED	Rifacimento fascioni laterali tetto ad onda	3,31 26327,56
		100,00 <b>796177,83</b>
	oneri sicurezza	50000,00

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG11, pari al 100% valore complessivo dell'opera, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per una quota minima pari al 51 % del loro valore complessivo.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 216, comma 27-octies del D.M.10/11/2016 n. 248.

Nei casi previsti all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblicaamministrazione", sono così individuate:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) guardiania dei cantieri.

#### **7. Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

### **8. CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **9. Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile;

4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa;
5. Le clausole o indicazioni previste nel presente CSA prevalgono su eventuali clausole o indicazioni contraddittorie presenti nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara;
6. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolando l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale;
7. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali;
8. L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione appaltante;
9. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **10. Art. 6 - Documenti contrattuali**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché agli stessi non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'appalto, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, che non si allega per brevità, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'appalto e limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- tutti gli elaborati grafici, gli altri atti e documenti del progetto esecutivo, ivi compresi tutti i pareri, autorizzazioni, nullatenenti, permessi, ecc. acquisiti nel corso di verifica, validazione e approvazione del progetto medesimo, nonché tutti gli atti conclusivi del progetto medesimo;
- i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, sempre del D. Lgs 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
- l'elenco prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- le polizze di garanzia;

#### **11. Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto d'appalto da parte dell'appaltatore aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e i progetti esecutivi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili nel rispetto delle tempistiche individuate, gli

elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiaro, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. L'appaltatore dichiara altresì avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente CSA, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità quale aggiudicatario dell'appalto.

4. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

## **12. Art. 8 - Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dei punti n. 2 e 3 del Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012, l'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto;

2. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi;

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile;

3. Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso;

## **13. Art. 9 - Adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori**

Ai sensi del punto n. 4 del Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012, si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:

1. Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratticollettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappresentative;

2. Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro edella Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;

3. Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;

4. Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci;

Qualora nel corso della prestazione la stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati incapo

all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

#### **14. Art. 10 - Stipulazione del contratto**

1. L'aggiudicatario dell'appalto, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta, entro i termini che saranno definiti dalla Stazione appaltante, tra la quale:

1 - Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del D.P.C.M.187/91;

2 -- Piani operativi di sicurezza;

3 -- Garanzie e coperture assicurative;

4 - Ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).

2. Qualora l'aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto d'appalto e revocare l'aggiudicazione, nonché riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore;

3. Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, la Stazione appaltante provvederà alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore;

4. Sarà altresì soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento;

5. Nel contratto sarà dato atto che l'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente CSA e nell'offerta presentata;

6. Per tutto quanto non suesposto si fa esplicito rimando alla Disciplina di Gara;

#### **15. Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti – ed in particolare l'art. 6 del

D.M. 49/2018 – nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto, nonché negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci;

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del D.P.R. 145/2000, procedendo secondo le sotto riportate modalità operative:

a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA parte tecnica ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede nel seguente modo:

- il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;

- se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

- l'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore;

- contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

b) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

c) Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio;

d) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

e) L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;

f) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;

g) Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale;

h) La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore;

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss.mm.ii.;

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» aggiornate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018;

#### **16. Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro;

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. Esclusa;

3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **17. CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **18. Art. 13 - Consegna dei lavori**

Il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il RUP può autorizzare il DL alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. n. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d'urgenza, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

Si precisa, inoltre, che prima della consegna dei lavori il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e ne comunica l'esito alla Direzione dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è, pertanto, subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Nel caso in cui la Stazione appaltante, per motivi di urgenza - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. n. 120/2020 - reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena immediatamente dopo l'aggiudicazione e quindi prima della stipula del contratto applicativo, la Direzione dei Lavori provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna alla Stazione appaltante da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR e del Piano Operativo di Sicurezza.

Il DL comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.MIT. 49/2018.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'art. 5 del D.MIT. 49/2018.

La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore verrà esercitata qualora il recesso stesso

comporti gravi conseguenze oggettivamente motivate e dimostrabili (perdita finanziamenti, dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera non sostenibili in relazione alle necessità del territorio, ecc).

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale a norma dell'art. 5, comma 9, del DM 49/2018. In tali casi l'appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale derivante da temporanea indisponibilità di aree o immobili, l'Appaltatore è tenuto – pena decadenza dall'iscrizione di riserve - a redigere un programma di esecuzione prioritaria dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016.

Al verbale di consegna dovrà essere allegato il Programma di esecuzione dei lavori, presentato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.MIT. 49/2018, nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione appaltante e richiamate dal presente CSA.

Il DL è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora quest'ultimo sia difforme dal progetto esecutivo si agisce come sotto riportato:

- Non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
- Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
- Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare opportuna riserva sul verbale di consegna.

Il processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'appaltatore, deve contenere i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di corpo/misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'appaltatore;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal DL e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.



Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo appaltatore, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

In linea generale, sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che l'appaltatore intende far valere qualora abbia riscontrato all'atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Con riferimento all'art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al "Protocollo d'Intesa", l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio dell'appaltatore;
- copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- incidenza presunta della mano d'opera;
- elenco nominativo dei dipendenti dell'appaltatore e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
- riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, con eventuali proposte migliorative;
- il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell'art.28, comma 2, D. Lgs 81/2008;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed il medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
- il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;
- i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per l'intera durata del contratto
- giornale dei lavori;
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
- segnalazione a Hera spa o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
- elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del

“Protocollo d’Intesa Antimafia” nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l’appaltatore dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

#### **19. Art. 14 - Programma esecuzione dei lavori**

Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore ha l’obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla DL e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordinati di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

1. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
2. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
3. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
4. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
5. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
6. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. Per le variazioni di cui al presente comma, l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti, né potrà pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

L’Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la manodopera occorrenti per l’esecuzione dei propri lavori e per l’assistenza muraria agli eventuali lavori incorporati, quale che sia il ritmo e l’andamento dei lavori stessi, secondo il cronoprogramma condiviso.

A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, dettato da circostanze particolari, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti

necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

## **20. Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 365 (trecentosessantacinque)** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'appaltatore. Al termine delle opere l'appaltatore deve inviare al DL tramite PEC la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori;

2. La ultimazione dei lavori è subordinata alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori ex art. 12 del DM 49/2018;

3. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il DL rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore;

4. In caso di esito negativo dell'accertamento, il DL constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In tal caso di provvederà secondo quanto previsto dall'art. dall'art. 12, comma 1 del D.M 49/2018;

6. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

7. I suddetti termini si intendono comunque computati in giorni naturali consecutivi e continui e decorrenti dalla data di consegna. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

8. Nel tempo utile previsto di cui al primo comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

- le ferie contrattuali;

- le relative fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC al quale si rinvia.

9, Nel tempo utile contrattuale è contemplato, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi

e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as-built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.

10. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, prima o contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente i 60 giorni dalla ultimazione lavori, la Stazione appaltante provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

11. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo dei medesimi.

12. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

## **21. Art. 16 - Premio Accelerazione**

1. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito al comma 1 primo capoverso del precedente art. 15, è riconosciuto all'Appaltatore, in applicazione dell'art. 4 del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e sempre che tale documento certifichi che

l'esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione in misura pari, per ogni giorno di anticipo, all'0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo netto contrattuale.

2. Il premio di accelerazione di cui sopra sarà riconosciuto mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'appaltatore sia conforme alle obbligazioni assunte.

## **22. Art. 17 - Proroghe e differimenti**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14 del presente CSA, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine;

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo;

3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'appaltatore può presentare alla Stazione appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire alla Stazione appaltante, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art.15;

4. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL;
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP;
6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 5 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.;
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta;
8. Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei contratti;

#### **23. Art. 18 - Sospensioni ordinate dalla D.L.**

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 5 della L.n. 120/2020 (di conversione del D.L. n. 76/2020) e, per quanto da detto articolo non derogato, agli artt. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e 10 del D.M. n. 49/2018.

#### **24. Art. 19 - Penali in caso di ritardo**

1. La penale per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art.15 è stabilita nella misura percentuale dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale;
2. La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti;
3. Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti ed in particolare al rimborso di eventuali spese sostenute, ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento;
4. Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 20% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto;
5. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare;
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
7. Le penali di cui ai commi 1 assorbe e conguaglia le eventuali penali già applicate nei vari casi di cui al comma 2, fermo restando che il loro importo complessivo non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è in facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ex art. 1456 c.c.;
6. L'applicazione delle penali viene effettuata in occasione del Certificato di Pagamento immediatamente successivo al verificarsi dei presupposti per la relativa applicazione o in sede di Conto Finale. Le penali non pregiudicano, comunque, il risarcimento di eventuali maggiori danni od oneri sopportati dalla Stazione appaltante;
7. Le penali applicate per il mancato rispetto del termine intermedio potranno essere annullate e restituite a conguaglio nel caso in cui il suddetto ritardo venga recuperato entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;

#### **25. Art. 20 - Esecuzione del contratto**

1. Ai sensi del punto n. 5 del PROTOCOLLO D'INTESA: "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici" sottoscritto

dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012, ogni impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a – copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- b – Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato quadrimestralmente;
- c – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- d – documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo di tutti i contenuti dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.);
- e – copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera;
- f – copia del contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera;

Sia l'Appaltatore che le imprese subappaltatrici hanno l'obbligo di mettere a disposizione tempestivamente, quando richiesto dalla Stazione Appaltante il libro unico del lavoro.

Le Imprese dovranno tenere “il libro unico del lavoro” secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 “Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ...”

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al RUP / Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'Art. 108, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

1.1. La Stazione appaltante si impegna a mantenere in cantiere il libro di cantiere aggiornato ed eventuali verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza a seguito delle verifiche tecniche amministrative effettuate nel cantiere stesso.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

- fotografia del lavoratore;
- generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
- data di assunzione del lavoratore;
- autorizzazione del committente in caso di subappalto (art. 5 Legge 136/2010).
- in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D. Lgs 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

## **26. Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, o di altro specifico approvvigionamento necessario per dar corso all'esecuzione dei lavori;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18 del presente CSA, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

## **27. Art. 22 - Riserve dell'appaltatore**

- 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
- 2. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
- 3. Se l'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
- 4. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
- 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni di cui al precedente periodo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente

accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;

## **28. Art. 23 - Forma e contenuto delle riserve**

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente CSA;

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore;

3. La riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e l'ammontare del compenso o risarcimento cui l'appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara determinazione;

4. Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

5. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate;

6. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni;

7. Nel caso in cui l'appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;

8. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa spiegazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale;

9. Fermo restando quanto disposto dal precedente paragrafo, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il committente a riprendere i lavori;

10. Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate;



11. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018 e agli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e ii.

## **29. CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **30. Art. 24. Lavori a misura**

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera;
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari di progetto o negli eventuali verbali di concordamento, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente CSA e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
  - a) Per i materiali: Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
  - b) Per gli operai ed i mezzi d’opera: Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
  - c) Per i noli: Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
  - d) Per i lavori: Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazioni di suolo pubblico o privato, ecc.
8. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

### **31. Art. 24bis. Eventuali lavori in economia**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali, come segue:
  - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale

esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.

2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3;

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

4. Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc. Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d'opera, all'eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc. Per gli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa operditempo. Nei prezzi del noleggio degli autocarri è compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

### **32. Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal DL.

### **33. Art. 26 - Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo il D.M. n. 49/2018;

2. L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori;

3. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, in ragione del D.M. n. 49/2018. Nel caso di compilazione di stato d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge;

### **34. Art. 27 - Revisione prezzi**

1. I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili eccezion fatta per la revisione di cui al Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28/03/2022;

2. Ai sensi del D.L. n. 25/2022 è ammessa la modifica del contratto prevista dall'art. 106 comma 1, lett. a), primo periodo, in riferimento alla sola revisione dei prezzi, fermo restando quanto disciplinato dal secondo periodo, ed in particolare secondo quanto riportato nel successivo comma, e dal terzo periodo della stessa lett. a);

3. L'art. 29, comma 1, lett. a) del decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2022 n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs n. 50/2016, stabilisce che variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

### **35. CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **36. Art. 28 - Anticipazione del prezzo**

1. L'anticipazione, dovuta all'Appaltatore viene fissata pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile;

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente;

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al precedente comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione;

6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 29, comma 7, del presente CSA.

#### **37. Art. 29 - Pagamenti in acconto**

1. L'appaltatore ha diritto, nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, a pagamenti in acconto del corrispettivo in relazione agli stati di avanzamento previsti (conformemente all'art. 14 del DM 49/2018) ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24, 24bis, 25 e 26 del presente CSA, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente raggiunga **un importo non inferiore ad Euro 200.000,00 (DUECENTOMILA/00)**;

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%(zero virgola cinquanta per

cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ..... » con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l'eventuale ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del presente CSA;
- c) l'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo;

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta)giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, corredata dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono e secondo l'ordinamento italiano, con l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il RUP verifica la correttezza della fattura e l'esigibilità del credito, determinandone l'accettazione.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è di 7 (sette) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi (punto 5.3 del "Protocollo Intesa"), ed alla consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subcontraenti;

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, didurata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
- b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, didurata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
- c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 30. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento ovvero la sua successiva liquidazione è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

- b) agli adempimenti di cui all'articolo 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24 novembre 2006, il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro all'accertamento, può avvenire solo a seguito della verifica da parte della Stazione appaltante che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 ovvero secondo la normativa in vigore al momento del pagamento qualora applicabile al caso di specie. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al precedente comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente;

9. Ai fini della fatturazione elettronica – contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudato – il RUP comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA;
- CIG;
- CUP;
- Codice Intervento;
- Impegno;
- Codice beneficiario;

10. Si precisa, inoltre, che con Legge 205/2017 è stata prevista l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, che riguarda anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito dei contratti di lavori con una pubblica amministrazione. Il comma 917 della medesima legge, inoltre, prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). Il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati negli appositi campi.

11. Le fatture, intestate al Comune di Modena, dovranno necessariamente contenere l'indicazione del numero di contocorrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato.

### **38. Art. 30 - Conto finale**

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata al collaudo tecnico amministrativo dell'opera, e alle condizioni di cui al successivo comma 4;

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve e domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato;

3. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali riserve e domande dell'appaltatore;

4. Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso. La rata di saldo, unitamente alle ritenute ed eventualmente decurtata della penale, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. L.gs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19.1.2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati, da parte dell'amministrazione committente, entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata;
8. L'appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 29 comma 7;
10. Prima del pagamento della rata di saldo, la SA verificherà che l'Appaltatore abbia adempiuto agli impegni eventualmente assunti in sede di offerta in relazione ai "criteri premiali" di cui all'art. 47 della L.n. 108/2021. In caso di riscontro negativo, si applicherà una penale fino al 3% dell'importo di contratto, e il relativo importo verrà detratto dalla rata di saldo;
11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art 1666 comma 2 del Codice Civile;

### **39. Art. 31 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo**

1. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dai precedenti articoli causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dai precedenti articoli del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.

### **40. Art. 32 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali a piè d'opera**

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### **41. Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;

2. Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore può cedere il credito discendente dal singolo contratto applicativo e vantato nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91;
- 3.. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata alla Stazione appaltante;
4. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;
5. L'a Stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Stazione appaltante;
6. La Stazione appaltante potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

## **42. CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

### **43. Art. 34 - Cauzione provvisoria**

Non è dovuta la Cauzione provvisoria ai sensi dell'art.1, c.4 del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020.

### **44. Art. 35 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In casodi aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata;
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni;
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme eprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria;

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria;

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti;

#### **45. Art. 36 - Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate secondo lo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004 e dovranno rispettare le condizioni tutte di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata quanto meno pari all'importo totale dell'intervento (come da Quadro Economico) così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 846.177,83;

- partita 2) per le opere preesistenti: € 400.000,00;

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 446.177,83

b) coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo



all'appaltatore.

4. Come previsto dal comma 7 art 103 D.Lgs. 50/2016, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa di cui ai precedenti commi è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata con massimale pari a 500.000,00 euro;

6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

7. Le garanzie di cui ai commi 3, 4 e 5 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

8. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

#### **46. Art. 37 - Polizza per pagamento rata di saldo**

Si rimanda a quanto riportato all'art. 30 comma 6 del presente CSA.

#### **47. Art. 38 - Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 35, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 cioè in presenza di certificazione del sistema di qualità, registrazione al sistema comunitario di eco-gestione, inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica (carbon foot-print);

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono accordate se il possesso del requisito di cui allo stesso comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento;

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui allo stesso comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 87 del Codice dei contratti e all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti e ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità;

7. Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alla polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e ii e al punto

4) del presente articolo, si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella

parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.

8. L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze CAR - RCT/O - RCA, non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori;

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore;

## **48. CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **49. Art. 39 - Variazione dei lavori**

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi;

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante;

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento;

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del predetto Codice dei contratti;

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella

inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali;

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;

8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione;

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo;

10. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 del presente articolo gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato;

11. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, trova applicazione quanto contenuto nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti massimi indicati, nonché quanto vigente in materia di variazioni di lavori nel settore delle opere pubbliche.

#### **50. Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale ;determinato sulla base del, e ove non rilevabili, i prezzi sono stati definiti mediante analisi dei prezzi;

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del DM 49/2018, se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezzario di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari del prezzario di cui al comma 3 o in mancanza a prezzi di mano d'opera e, sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato da documentare adeguatamente, a quelli di materiali, noli e trasporti;

3. Il prezzario per la formazione dei nuovi prezzi di cui al precedente comma 2 è quello ufficiale della Regione Emilia Romagna – aggiornamento infrannuale 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, N. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30.07.2022;

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori;

4. Ai prezzi così ricavati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara; il prezzo così derivato costituirà prezzo contrattuale e da intendersi a tutti gli effetti incluso nell'elenco dei prezzi unitari”;

## 51. CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### 52. Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere;
- b) la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

Nel caso in cui la ditta dell'appaltatore non sia soggetto ai versamenti alla Cassa Edile, dovrà essere rilasciata dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato;

- c) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- d) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale ed partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere;

3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore

è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi qualora direttamente incaricati dalla Committente per il solo punto 2) lettera a).

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente;

### **53. Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma;

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5;

5. È a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da attuarsi con barriere fisse o mobili, a seconda delle circostanze e dei luoghi operativi, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, pannelli, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso l'esterno.

- a curare il montaggio dei ponteggi necessari ad assicurare l'esecuzione dei lavori senza interferire con l'attività presente in sito, con la continuità dei corsi d'acqua ed in genere con l'integrità dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito dei soggetti eventualmente presenti in loco e non interessati dai lavori. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attività svolte regolarmente in sito, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o il responsabile del procedimento / responsabile dei lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate;

#### **54. Art. 43 - Cause di forza maggiore**

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi. La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è da individuarsi secondo le modalità di cui al D.M. 49/2018. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al DL redigere il processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

#### **55. Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, dell'articolo 74 del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente CSA;

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 47 del presente CSA;

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 del presente CSA e nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13 del presente Capitolato speciale, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi del

presente CSA;

4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18, del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

#### **56. Art. 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorieventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **57. Art. 46 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Direzione dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto;

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore;

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008;

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC;

#### **58. Art. 47 - Ulteriore documentazione in materia di sicurezza**

Dovranno essere inoltre consegnate le seguenti ulteriori documentazioni.

1) Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pimus), ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui all'Allegato XXII dello stesso decreto;

2) Progetto di costruzione dei ponteggi firmato da un ingegnere o architetto abilitato;

3) Piano di valutazione dell'esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005) e piano dell'esposizione agli agenti chimici in attuazione alla direttiva CEE n. 98/24;

4) La compilazione per quanto di competenza del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Oneri e obblighi a carico dell'esecutore dopo la consegna dei lavori;

#### **59. Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto;

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza;

6. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente sezione del capitolato relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento nella sua integralità D.Lgs. 81/2008 e la legislazione e normativa tecnica da esso richiamata;

#### **60. Art. 49 - Oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore**

Fanno carico all'appaltatore:

1. Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri



e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico, come previsto dall'art. 5 comma 1 del Protocollo d'Intesa Antimafia;

2. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse;

3. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;

4. Richiedere 48 ore prima dell'inizio dei lavori, presso il Comando della Polizia Municipale l'ordinanza temporanea per l'esecuzione dei lavori ogni volta che si andrà ad occupare e restringere la sede stradale causando rallentamenti della circolazione;

5. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.

6. Provvedere, su richiesta della Direzione dei Lavori, alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori;

7. Accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la Direzione dei Lavori, comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità. L'appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (HERA, Telecom, Provincia, ANAS e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

8. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010;

9. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;

10. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

11. L'installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;

12. La custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna

dell'opera da parte della Stazione appaltante;

13. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori sono a carico dell'appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione;

14. La direzione del cantiere mediante personale tecnico idoneo. Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati;

15. Nel pieno rispetto del Programma Lavori, iniziare i lavori relativi delle varie categorie a distanza ravvicinata; in tal modo si renderanno agibili tratti di strada (ad esclusione della posa del manto di usura in presenza di stagione sfavorevole), in tempi ristretti e l'area di cantiere sarà la più circoscritta possibile;

16. Fornire, prima dell'inizio dei lavori: le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati, e le certificazioni in grado di garantirne le prestazioni;

17. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla Direzione dei Lavori, con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori;

18. La definizione e la successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L'appaltatore dovrà, su semplice richiesta della Direzione dei Lavori, fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche;

19. Gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 nelle operazioni di collaudo;

Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel presente CSA, disposti dal DL o dal collaudatore, sono a carico della Stazione appaltante;

20. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi;

21. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato;

22. Rispettare le norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere;

23. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Stazione appaltante e, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto;

24. L'appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea e certificazioni relative agli impianti secondo la Legge il D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex Legge 46/90) e del progetto dell'opera come realmente eseguito (disegni as-built), oltre a copia completa su supporto ottico oscheda di memoria esterna (in formato DWG o DXF per i disegni, in formato DOC o RTF per le relazioni) con l'esatta posizione e identificazione di tutti i

componenti impiantistici posti in opera in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 (ex- Legge 46/90). Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal direttore tecnico dell'impresa o da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e art. 4 del D.M. 22/01/2008 n.37 (ex- Legge 46/90);

In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente CSA per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

#### **61. Art. 50 - Personale dell'appaltatore – disciplina dei cantieri**

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori;

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il DL ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore;

L'appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge;

## **62. CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **63. Art. 51. Lavori in subappalto**

Il Subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021. Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG11, pari al 100% valore complessivo dell'opera, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per una quota minima pari al 51 % .

Non sono previste lavorazioni scorparabili.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che ai sensi dell'art 105, c. 4, lett a) del Codice dei contratti il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei contratti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti.

Il Subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021. Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che ai sensi dell'art 105, c. 4, lett a) del Codice dei contratti il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice dei contratti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti.

### **64. Art. 52. Modalità di ricorso al subappalto**

1. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 53 del presente

CSA;L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia; il subappalto non può essere altresì autorizzato, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, se il subappaltatore ha partecipato come offerente al procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori, individualmente o come mandatario o capogruppo in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

2. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

- istanza di autorizzazione al subappalto;
- copia del contratto di subappalto;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;
- dichiarazione possesso requisiti ex art. 80 d.lgs n. 50/2016;
- dichiarazione antimafia;
- informativa privacy;
- codice Passoe acquisito dal subappaltatore al fine di consentire lo svolgimento dei controlli tramite piattaforma avcpass di anac;

La modulistica e le istruzioni relative al subappalto sono pubblicate sul sito della Stazione Appaltante.

4. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti e controlli necessari per legge ed in assenza anche di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir meno di una delle condizioni necessarie la rende inefficace e revocata. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni risulta violata o inadempita dopo il rilascio.

5. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
- c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile;

## **65. Art. 53. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto**

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito della Stazione appaltante e contenere tutti gli allegati di cui all'art. 52 punto 4).

2. Il contratto dovrà:

- Essere regolarmente sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore. In caso di RTI deve essere sottoscritto dalla capogruppo. In caso di consorzio è la capogruppo, eventualmente congiuntamente con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto;
- Essere preferibilmente prodotto in formato pdf nativo e navigabile (per consentire la ricerca di parole chiave) e firmato digitalmente; nel caso in cui il contratto trasmesso risulti acquisito dalla scansione di un esemplare cartacea, munito di timbri e sottoscrizioni olografe, dovrà essere prodotta copia dei documenti identificativi di tutti i soggetti sottoscrittori;
- Riportare i codici CIG e CUP dell'appalto principale;
- Individuare in maniera chiara e puntuale le prestazioni oggetto di subappalto, specificando le categorie (generali/specialistiche/superspecialistiche come da DM. 248/2016) e gli importi. Se necessario per l'individuazione allegare documentazione tecnica, grafica e amministrativa estrapolata dal contratto principale;
- Riportare l'assunzione, da parte della ditta subappaltatrice, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge n. 136 dl 13/08/2010 e ss. mm.ii., nonché una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii;
- Specificare i prezzi unitari derivanti dal contratto principale (misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell'importo del subappalto;
- Riportare l'impegno del subappaltatore di cui all'art. 105 comma 14, D.Lgs. 50/2016 a mantenere gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a garantire un trattamento economico e normativo per i lavoratori non inferiore a quello garantito dal contraente principale;
- Specificare i costi della sicurezza derivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso). Indicare anche possibili ulteriori costi della sicurezza derivanti dalla eliminazione delle interferenze;
- Specificare le modalità di pagamento dei compensi del subappalto dando atto che, ricorrendo le ipotesi previste dal comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Modena provvederà al pagamento diretto al subappaltatore;
- Contenere una clausola nella quale l'appaltatore prende atto, ai sensi dell'art. 105, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- Contenere una clausola in base alla quale, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del .D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, e che riconosca che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Includere una clausola nella quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

- Includere specifica clausola di impegno, da parte del subappaltatore, a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 ed a trasmetterlo all'impresa appaltatrice (affidataria) con congruo preavviso rispetto all'inizio dei lavori, al fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell'impresa subappaltatrice rispetto al proprio, per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento da Parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lett. b) del suddetto Decreto;
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);

#### **66. Art. 54 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
2. La Direzione dei Lavori e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto;
3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dalla presente Sezione, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
4. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore, anche in virtù della responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:
  - a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  - b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, incluse le integrazioni della contrattazione territoriale e aziendale, qualora l'attività oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante l'oggetto dell'appalto ovvero riguardi lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell'oggetto sociale dell'Appaltatore;
6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica le disposizioni in materia di tessera di riconoscimento;

#### **67. Art. 55 - Pagamento dei subappaltatori**

1. Ad eccezione di una delle condizioni di cui al comma 5, la Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore, il quale provvede al pagamento dei subappaltatori.
2. Il pagamento è subordinato alla trasmissione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, pena la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione, di quanto segue:
  - a) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Le fatture devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni

previste dal contratto di subappalto depositato;

b) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza alcun ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo a tutti i subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.

4. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori o ai cottimisti nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Verificandosi uno dei casi di cui al comma 5, trova applicazione l'articolo 56.

#### **68. Art. 56 - Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante**

1. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento a favore degli stessi. La specificazione deve essere coerente con le indicazioni fornite con il contratto di subappalto;

2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 53, comma 2, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo del presente CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 54;
- e) la documentazione a comprova che le somme da corrispondere ai subappaltatori comprendono il costo del lavoro senza l'applicazione di alcun ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti direttamente dal subappaltatore purché corredati da una approvazione scritta da parte dell'Appaltatore. Se non si provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 o non sono verificate le condizioni di cui al comma 4, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto;

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera d);
- b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale;



5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione dei Lavori, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

#### **69. Art. 57 - Prestazioni che non costituiscono subappalto**

1. Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 51 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti:

- a) le forniture senza prestazioni di manodopera;
- b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
- c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti e che non si tratti di lavorazioni o prestazioni di cui all'articolo 55, comma 4.

1. Non costituiscono subappalto di cui all'articolo 51 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti, le seguenti attività:

- a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
- b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale;
- d) affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato estromesso;
- e) di mero trasporto di materiali ai sensi dell'articolo 82, comma 3, ai quali si applica il regime della comunicazione

preventiva di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

#### **70. Art. 58 - Distacco di manodopera**

1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando inominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
- d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

4. La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.

5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla presentazione, a cura dell'Appaltatore o del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'articolo 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

#### **71. Art. 59 - Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento**

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma citata, con qualunque mezzo:

- a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
- b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
- c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
- d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

1. Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

2. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di subappaltatore, trova

applicazione la disciplina sul subappalto di cui alla presente Sezione 9, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.

3. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

4. In ogni caso il presente articolo non trova applicazione per la categoria «OS30», per la quale non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti.

## **72. Art. 60 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc., occupazione suolo pubblico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- tutte le spese e le tasse relative al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto e agli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso, le spese per le copie dei documenti e dei disegni, tutte le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e i diritti di segreteria relative al contratto;
- tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono IVA esclusa.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:

1. le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative richiamate nel presente CSA;
2. le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
3. gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal CSA, disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di accettazione dei materiali da costruzione. Si precisa che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione a propria cura e spese il personale di assistenza durante l'esecuzione delle prove di carico;
4. il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
5. la corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
  - Il pagamento all'ISPESL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
6. gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.
7. le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo

- e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione;
8. le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
  9. le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
  10. le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri;

### **73. Art. 61 - Direzione dei Lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n.207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere;
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
3. Ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. n.207/10 il DL impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal DL emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza;
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate;

### **74. Art. 62 - Pari opportunità**

1. Trattandosi di un appalto finanziato con Fondi PNRR occorre perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazione con Legge n. 108/2021. A tal fine si rimanda alle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere, generazionali e l'inclusione delle persone con disabilità, in progetti finanziati con PNRR";
2. L'art. 47 D.L. 77/2021 in attuazione dei principi già esplicitati nella Circolare n. 21 del MEF, già trasmessa in allegato alla convenzione finanziaria, definisce nello specifico le prescrizioni da inserire nelle procedure di gara finalizzate a garantire gli obiettivi innanzi richiamati. (D.M. 7.12.2021);

### **75. Art. 63 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato a:
  - a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, D.P.R. n.207/10);
  - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori (artt. 181 e 185 del D.P.R. n.207/10);
  - c) consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186,

D.P.R. n.207/10);

d) consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187, comma 2, D.P.R. n.207/10);

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;

#### **76. Art. 64 - Prescrizioni DNSH.**

Questo appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020, e ove applicabile, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato qui di seguito.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 1, componente 3, investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", e ricade nell'ambito di cui alla Scheda 2 - "Ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali"

Sulla base di quanto su esposto si rimanda alla lettura della Circolare n. 32 del MEF del 30.12.2021 e dei relativi allegati.

Allo scopo di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH - Do No Significant Harm), è stata elaborata, dal Ministero della transizione ecologica, la guida operativa per il rispetto del suddetto principio, che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti, a cui l'appaltatore è tenuto ad attenersi senza alcuna possibilità di deroga.

## **77. CAPO 10. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

### **78. - ACCORDO BONARIO – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **79. Art. 65 – Collegio Consultivo Tecnico**

Si rimanda all'art. 6 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito in L. n. 120/2020.

#### **80. Art. 66 - Accordo bonario**

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve e la loro non manifesta infondatezza, attivando la procedura relativa all'accordo bonario. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 3, del Codice dei contratti, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al precedente comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Ai sensi dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti, il RUP, dopo aver valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione, come da successivo art. 57 bis. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 60 del presente CSA;

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo;

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

#### **81. Art. 67 - Transazione**

1. Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

#### **82. Art. 68 - Definizione delle controversie – esclusione della competenza arbitrale**

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale;
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **83. Art. 69 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo;
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **84. Art. 70 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al precedente comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.



4. Ai sensi dell'articolo art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quantodovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, comma 2, lett. l), del presente Capitolato speciale nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **85. Art. 71 - DURC di Congruità della manodopera**

6. Per i lavori di cui al presente affidamento si richiede il possesso da parte dell'impresa affidataria del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) di congruità della manodopera di cui agli artt. 8 c. 10 bis del D.L. 76/2020, 49 c. 3 lett b) del D.L. 77/2021 nonché del D.M. 143/2021 e ss.mm.ii.

7. La congruità dell'incidenza della manodopera verrà verificata in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il sistema CNCE\_Edil Connect (<https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>) consente a tutte le imprese (sulle quali ricade la verifica della congruità) di registrarsi al portale e di caricare i dati relativi ai cantieri oggetto di congruità.

#### **86. Art. 72. Contestazioni in corso d'opera e ordini dell'amministrazione committente**

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'appaltatore o il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento; il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP viene comunicata all'appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione.

Nel caso in cui le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

#### **87. Art. 73. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta

elettronica certificata o forme equipollenti, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui al presente Capitolato speciale;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, de D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando i risultati accertati il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- k) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 67, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento da parte del rappresentante legale dell'impresa o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- c) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in casodi assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anchemediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
  - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori,

dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non

operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

## **88. CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **89. Art. 74. Manutenzione delle opere eseguite - collaudo/regolare esecuzione – avvisi ad opponendum- presa in consegna anticipata**

1. Relativamente al contratto le operazioni di collaudo si svolgono conformemente a quanto disposto dall'art. 102 del Codice, degli articoli da 215 a 238 del DPR 207/2010 nonché dall'art. 12 del DM 49/2018;

Dalla data di ultimazione dei relativi lavori, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro;

2. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione;

3. Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla Stazione appaltante che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione e comunque in relazione all'obbligo di manutenzione e custodia;

4. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi di elenco;

5. Il collaudo / regolare esecuzione deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art 102 commi 3 e 8 del D.Lgs. 50/2016, non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori;

6. Non si farà luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti al punto 8, lett.

B) dell'art. 49 (cd. as-built – “Come costruito”). Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla Stazione appaltante stessa, addebitandone le relative spese all'Appaltatore, aumentato del 15% per le spese della Stazione Appaltante;

6. Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

7. Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate;

8. Si procederà al collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;

9. Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal

Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del RUP. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore;

10. Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore;

11. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo. L'appaltatore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera;

12. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

13. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

14. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione;

15. Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dalla Stazione appaltante all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione;

16. Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni;

17. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore;

18. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

## **90. Art. 75 - Conto finale e collaudo**

All'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle

verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del RUP.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL, che tiene luogo al certificato di collaudo, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art.237 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del D.P.R. 207/2010. In difetto, la Stazione appaltante farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

La Stazione appaltante non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010.

## **91. CAPO 12. NORME FINALI**

### **92. Art. 76 - Disposizioni diverse e particolari**

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Sono di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui lo stesso ha tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

#### **A) Organizzazione di cantiere**

1. L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà della Stazione appaltante o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
2. Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione alla Stazione appaltante a lavori finiti;
3. La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un'assidua presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante trasmetterà al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dell'Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;
4. Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
5. L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
6. L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui

derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella provincia di Bologna, di cui all'art. 4 del presente capitolato, e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;

7. Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica;

8. L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;

9. La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;

10. L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;

11. L'esecuzione delle opere provvisoriale necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà ed iritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

12. Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;

13. Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);

14. La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori, di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla Direzione dei Lavori per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

15. La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione della Direzione dei Lavori. In situazioni particolari e su richiesta della Direzione dei Lavori, l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita;

16. La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;



17. La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
18. L'assistenza di tecnico agronomo abilitato che attesti le modalità operative degli scavi in prossimità delle alberature esistenti e che rilasci documentazione conforme alla normativa vigente e regolamenti del Comune. La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
19. La consegna alla Stazione appaltante ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione;
20. La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate;
21. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
22. Per i materiali rinvenuti dagli scavi sarà curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o nelle zone di riserva, a seconda delle direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, impiegando mezzi idonei affinché non vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri. I rifiuti che vengono a crearsi nell'ambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta appaltatrice che ha effettuato l'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai sensi delle disposizioni legislative in materia;
23. A carico dell'Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per tutti i materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle lavorazioni. L'Appaltatore deve comunicare al DL i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Il DL potrà chiedere all'Appaltatore evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;
24. Per i materiali scavati, a prescindere dalla loro successiva collocazione in sito e/o al loro trasporto presso discariche autorizzate a ricevere i rifiuti, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore una idonea caratterizzazione dei terreni, eseguita secondo le norme in vigore al momento dello scavo;

## **B) Rapporti con la stazione appaltante**

93. Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa Direzione dei Lavori, e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);
94. In presenza di impianti, la consegna alla Stazione appaltante della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;

95. La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della Direzione dei Lavori., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
96. Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii.;
97. L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere; L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a trasmettere al RUP che riveste altresì il ruolo di Responsabile dei lavori, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto;
98. Il personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
99. La comunicazione alla Stazione appaltante quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere.
100. La fornitura alla Stazione appaltante di tutte le tavole progettuali aggiornate "as built" complete delle destinazioni d'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc... ciò con riferimento anche agli impianti.
101. L'immediata notifica alla Direzione dei Lavori del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti alla Stazione appaltante ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla Direzione dei Lavori;
102. La comunicazione immediata alla Direzione dei Lavori del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane della Stazione appaltante che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla Direzione dei Lavori;

103. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.
104. La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima.
105. La presentazione all'ISPESL della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.
106. In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto.
107. La consegna alla Stazione appaltante di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.
108. La consegna alla Stazione appaltante di tutto quanto previsto per legge e CSA, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti;
109. La trasmissione alla Stazione appaltante di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata;
110. Consegna alla Direzione dei Lavori di campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla posa;
111. Consegna alla Direzione dei Lavori delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa;
112. Consegna alla Stazione Appaltante della documentazione comprovante la variazione catastale;

### **C) Rapporto con altre Ditte esecutrici**

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante, per le quali l'assistenza all'opera in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per

cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;

- Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti;

#### **D) Rapporti con le maestranze**

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti della Stazione appaltante;
- L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
- L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'Art.12 del presente capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente CSA;

#### **E) Schema cartello di cantiere**

Dimensioni minime 1m x 2m



<b>“PISCINE DOGALI”; - via Dogali, 12 41123 - Modena</b>	
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE	
M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE	
M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	
INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ESISTENTE	
<b>PNRR - M5C2.3 - INV.3.1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO DELLE PISCINE COMUNALI DOGALI - CUP D93I22000160006</b>	
CUP:	<b>D93I22000160006</b>
CIG:	<b>9435759AA5</b>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<b>ING. NABIL EL AHMADIÈ</b>
ASSISTENTE AL RUP	<b>ARCH. SCHIAVI ALBERTO</b>
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	<b>D.G. DEL</b>
AGGIUDIAZIONE DELL'APPALTO	<b>D.D. DEL</b>
CONTRATTO:	<b>REP N. DEL</b>
PROGETTISTA:	<b>RTP MAURIZZI MARCO</b>
DIRETTORE LAVORI GENERALE	
PROGETTISTA IMPIANTI	<b>PER.IND. MARCO MAURIZZI</b>
PROGETTISTA STRUTTURE	<b>---</b>
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE	
COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	
IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE	
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	
SUBAPPALTATORI	
IMPORTO DI PROGETTO	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	<b>€ 846.177,83</b>
ONERI DELLA SICUREZZA	<b>€ 50.000,00</b>
IMPORTO CONTRATTO	

<b>FINANZIAMENTO</b>	
<b>DATA INIZIO LAVORI</b>	
<b>DATA FINE LAVORI PRESUNTA</b>	
<b>UFFICIO TECNICO COMUNALE</b>	

# RELAZIONE GENERALE

## 1 – PREMESSA METODOLOGICA

Il complesso natatorio, presenta consumi energetici, importati,

l'intervento di efficientamento energetico ha lo scopo di ridurre tali consumi, elettrici e di combustibile fossile (gas metano) e contestualmente migliorare il comfort abitativo del complesso, in conformità a quanto prescritto dal PNRR e dal principio DNSH, DO NO SIGNIFICANT HARM (non arrecare danno significativo all'ambiente).

## 2 – DESCRIZIONE INTERVENTI

### **IMPIANTISTICA MECCANICA (impianti di climatizzazione estiva ed invernale) capitoli**

L'impianto di climatizzazione estiva ed invernale, del complesso natatorio, è dotato di unità trattamento aria, allo stato attuale prive di una regolazione automatica del loro funzionamento della temperatura dell'aria in ingresso ai vani climatizzati, con conseguenti condizioni di discomfort, e consumi energetici elevati, verranno ripristinate le condizioni iniziali, installano i dispositivi di regolazione previsti nel progetto originario, quali valvole di regolazione a tre vie, regolatori digitali della temperatura e dell'umidità verrà installato un sistema di telegestione della apparecchiature HVAC Heating, ventilation, and air conditioning, tale sistema permetterà un controllo permanente del funzionamento dell'impianto con monitoraggio e rilievo delle anomalie di funzionamento in tempo reale. (Building Management System) con conseguente, miglioramento ed ottimizzazione dei consumi energetici.

### **Produzione acqua calda sanitaria**

La produzione dell'acqua calda sanitaria verrà affidata ad impianto solare termico, composto da collettori solari piani ad alta efficienza da installarsi sulla copertura piana della piscina con vasca da 25m, saranno orientati a Sud, al fine di ottenere la maggiore produzione di energia da fonte rinnovabile, il sistema integrerà la produzione attuale affidata a generatori di calore a condensazione fonte fossile, tale impianto si potrà integrare, in futuro facendo riscaldare l'acqua destinata alle piscine

### **Ventilazione meccanica**

Gli spogliatoi facenti parte dell'edificio storico, costruito negli anni 30, posti al piano terra, destinato agli uomini ed al piano primo, destinato alle donne,

verranno accessoriati di numero due impianti di ventilazione meccanica e deumidificazione autonomi, con lo scopo di tenere sotto controllo il tenore di umidità relativa, causa attualmente di formazione di composti organici, sulle pareti, sul soffitto, ect., della zona destinata a docce.

L'aria di rinnovo verrà filtrata, riscaldata mediante scambiatore a flusso incrociato, tali impianti saranno gestiti con BMS

### Sistema di contabilizzazione del calore

Verrà installato un sistema che contabilizzerà il calore, leggibile da remoto, con lo scopo e la funzione di suddividere i consumi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, da quelli per riscaldamento delle piscine, tale sistema sarà gestito con BMS

### TABELLA VERIFICA RISPETTO PARAMETRI ENERGETICI

	Indice prestazioni e energetica globale	Superficie utile energetica	Energia primaria totale	verifica 1	verifica 2		risparmio percentuale % raggiunto
				obiettivo indicato dal documento indirizzo generale	riduzione 30% energia primaria secondo il protocollo DNSH	risparmio stimato	
	kwh/anno	MQ	KWh				
			Ep gl tot	kWh	kWh	kWh	
			Ep nren				
APE ante	824,71	3 123,60	2 576 064,16	600 000,00	772 819,25	816 946	31,71
APE post	563,17	3 123,60	1 759 117,81				
Esito verifica				Positiva			Positiva

### 3 – PREVENZIONE INCENDI (INDICAZIONI OPERATIVE)

Il Complesso natatorio, ha Certificato di Prevenzione Incendi n. 20944, in corso di validità, le attività soggette, secondo il D.P.R. 151/2011, sono:

**65.2.c** Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup>. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

**74.3.c** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 750 Kw

**49.1.a** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW

rinnovato il 13 aprile 2022, durata 5 anni,

“conditio sine qua non”, che non vengano alterate la vie di esodo,(chiuse, modificate), i percorsi di emergenza, modificato il carico d’incendio, modificato il Lay out oggetto di approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,

mantenute sempre efficienti gli impianti di protezione attiva, rilevazione fumo e calore, idrico antincendio, vò compilato apposito registro dei controlli antincendio, le apparecchiature con finalità antincendio quali estintori, idranti, naspì, porte resistenti al fuoco, dispositivi antipánico, sirene, vanno periodicamente manutenzionati, in ragione del D.M. 01 settembre 2021,



La società che gestisce il complesso natatorio dovrà effettuare la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, adottare misure di prevenzione e protezione, da introdurre a seconda del livello di rischio, ed importanti novità relative alla formazione degli addetti antincendio.

Al fine di adeguarsi ai nuovi criteri di legge, la nuova valutazione incendio prevista dal D.M. 3 Settembre 2021 dovrà essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs 81/2008: bisogna quindi provvedere a rivalutare il rischio incendio secondo le nuove linee guida e capire se risulta necessario introdurre nuove misure per ottemperare al dettato dalla nuova normativa.

- Valutazione del rischio incendio
- Formazione antincendio
- Piano di Emergenza: i nuovi obblighi
- Manutenzione e controllo dei presidi antincendio
- Fonti
- Valutazione del rischio incendio

Il D.M. 3 Settembre 2021 introduce dei nuovi livelli di rischio incendio, che vanno a modificare la classificazione prevista dal D.M. 10 Marzo 1998, che prevedeva la suddivisione dei luoghi di lavoro in:

- Luoghi a basso rischio incendio
- Luoghi a medio rischio incendio
- Luoghi ad alto rischio incendio

Così come già previsto nella D.M. 10 Marzo 1998, anche nel nuovo testo di legge, la fascia di rischio inferiore, come sempre, è quella bassa.

Ciò che è variato rispetto al precedente Decreto sono le discriminanti che fanno ricadere un ambiente di lavoro nel rischio basso.

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.M. 3 Settembre 2021 (anche detto “Minicodice”), ricadono nel livello di rischio basso i luoghi di lavoro che soddisfano le seguenti caratteristiche:

#### **Piano di Emergenza: i nuovi obblighi**

Con l’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, sarà obbligatorio per via della ricadenza in queste casistiche:

- I luoghi di lavoro **aperti al pubblico** caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di **cinquanta persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori (*è prevista una deroga nel caso in cui si tratti della presenza di meno di 10 lavoratori in un luogo aperto al pubblico non soggetto al DPR 151/2011 e/o non ubicato in attività soggetta: in questo caso è possibile attuare una misura semplificata*);
- I luoghi di lavoro soggetti al **DPR 151/2011**;

Il **Piano di Emergenza** dovrà essere corredato di **Planimetrie di Emergenza**, con i contenuti dello stesso descritti nell’Allegato II del D.M. 2 Settembre 2021.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il Datore di Lavoro non è obbligato a redigere il Piano di Emergenza, ma rimane comunque in vigore l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

#### **Manutenzione e controllo dei presidi antincendio**

In ottemperanza al D.M. 1 Settembre 2021, cosiddetto Decreto Controlli, viene introdotto l'obbligo di predisporre il registro dei controlli e delle manutenzioni antincendio sui luoghi di lavoro nonché di effettuare regolarmente oltre ai controlli e alle manutenzioni specializzate, anche la sorveglianza visiva dei presidi da parte dei lavoratori presenti.

#### **4 -IMPIANTISTICA ELETTRICA**

L'intervento prevede l'installazione di nuova componentistica del sistema di regolazione al servizio delle UTA, della sottocentrale e della generazione del calore. Nello specifico, considerato lo stato di vetustà degli attuali quadri elettrici che alimentano e regolano le UTA presenti, si prevede la loro sostituzione integrale.

Nella sottocentrale (sala macchine) e nella centrale termica, invece, si sostituiranno solo i regolatori e relative sonde, valvole a tre vie, lasciando inalterati i quadri elettrici.

All'interno dei nuovi quadri troveranno quindi, posto i dispositivi di protezione e regolazione delle UTA. Resteranno invariate le linee di alimentazione e protezione a monte degli stessi, poiché la potenza è invariata.

All'interno dei suddetti quadri elettrici si installerà il sistema di gestione e supervisione. In ciascuno sarà posto un regolatore da connettere via Modbus o IP al sistema di supervisione centralizzato. Questo permetterà di avere sotto controllo le principali grandezze di tali macchine con le relative sonde di umidità e temperatura, tramite un touch screen in postazione remota.

Infine, all'interno degli spogliatoi uomini e donne dell'edificio storico, verranno installati due recuperatori e deumidificatori. Essi saranno alimentati dal quadro di zona.

Per la centralizzazione del sistema di supervisione e regolazione si prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete ethernet, poiché quella esistente non è adeguata. Essa si costituisce di un rack dati principale, presso gli spogliatoi del fabbricato storico, collegata al router delle Piscine. Un secondo rack sarà posto nel magazzino della vasca da 25m. Dai suddetti quadri si dipartiranno cavi cat.6 verso i regolatori e il touch screen in reception.

##### **- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI (opere edili)**

L'intervento prevede la sostituzione di circa 7 mq degli infissi presenti al piano terra nella zona della vasca bambini e ulteriori 50 mq degli infissi presenti al piano primo della zona di ampliamento.

I nuovi serramenti saranno in alluminio, a taglio termico con vetrate basso emissive, vetro selettivo per le parti esposte a Sud e una trasmittanza termica  $U_w < 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Oltre agli infissi sopra citati verranno sostituiti tutti i lucernari presenti sulla copertura della zona relativa a vasca e spogliatoi bambini. La superficie oggetto di intervento è di circa 24 mq.

I lucernari di nuova installazione saranno dotati di basamento e battente in PVC, motorizzati, a vasistas con vetro curvo di rivestimento temprato e tenda esterna per la protezione dai raggi solari.

Per una migliore individuazione di infissi e lucernari oggetto di sostituzione, si rimanda agli elaborati grafici di progetto (Tavola ED.01, ED.02, ED.03).

##### **- COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA "A ONDA" NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO (opere edili)**

L'intervento in copertura riguarda la rimozione e lo smaltimento dell'impianto termico capillare e dell'impianto solare termico, la rimozione della guaina e dello strato di coibentazione termica attualmente presenti.

Si prevede poi la posa del nuovo strato di isolamento termico in lana di roccia con successivo pannello di irrigidimento PIR e ulteriore strato superiore di impermeabilizzazione (manto sintetico in poliolefina).

Tale intervento prevede inoltre la sostituzione delle lattonerie presenti quali canali di gronda e discendenti con nuovi elementi in acciaio zincato e lamiera metalliche in alluminio e acciaio inox. Come da Delibera Assemblea Legislativa n.149/2013, L.R. n.17/2014 e Deliberazione Giunta Regionale n. 699/2015, sulla copertura oggetto di intervento verrà installata la linea vita permanente.

Si vedano gli elaborati grafici di progetto (Tavola ED.01, ED.02).

#### **- RIFACIMENTO LAMIERA LATO NORD OVEST**

Si prevede la sostituzione della copertura in lamiera presente sulla parete inclinata del prospetto Nord – Ovest in quanto l'attuale si presenta ammalorata.

La nuova copertura verrà ancorata ai profili omega esistenti e sarà realizzata con un pannello sandwich in poliuretano espanso a finitura esterna in lamiera grecata preverniciata.

### **INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

Di seguito si riporteranno le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, come documento fondamentale, costituente parte integrante del progetto esecutivo.

#### **INDICAZIONI IN MERITO ALL'AREA DI CANTIERE**

Molte lavorazioni oggetto del presente progetto verranno eseguite senza interrompere le attività del complesso natatorio, per tale ragione si presterà la massima attenzione in fase di redazione del PSC ad evitare interferenze tra le attività del complesso e lo svolgimento del cantiere.

L'area di intervento sarà adeguatamente recintata in modo tale da interdire l'accesso al cantiere a personale estraneo e non addetto ai lavori. L'accesso dei mezzi avverrà da viale Montecuccoli per quanto riguarda le lavorazioni da eseguirsi all'esterno del fabbricato, in corrispondenza del cancello carrabile esistente a Nord Est del fabbricato oggetto di intervento.

Nel computo metrico estimativo allegato e costituente parte del presente progetto esecutivo, è previsto un importo per gli oneri di sicurezza consistente in circa 50'000€.

#### **INDICAZIONI PER LAVORAZIONI PREVISTE**

Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo studio dei seguenti fattori di rischio:

- svolgimento del cantiere in prossimità di edifici ad uso abitazione (l'area di lavoro dovrà essere adeguatamente recintata in modo da proteggere da eventuali rischi di interferenze le proprietà adiacenti e le attività rumorose verranno svolte nel rispetto degli orari del silenzio tipici delle realtà residenziali);
- movimentazione nella via pubblica di strutture ingombranti ed interferenze con la viabilità;
- pericolosità connesse al lavoro in quota, con particolare riguardo alle attività di riqualificazione delle facciate del fabbricato e d'impermeabilizzazione ed isolamento termico della copertura;
- rumore e vibrazione all'interno del centro abitato;
- movimentazione di macchine e componenti di macchine pesanti ed ingombranti (in particolare per quanto riguarda la sostituzione delle UTA)

## **INDICAZIONI SUL METODO DI QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

In conformità al D.Lgs 106/09, nei costi della sicurezza sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti costi:

- costo degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- costo delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il computo metrico del progetto esecutivo riporta una stima verosimile dei costi per la sicurezza commisurati con quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e Layout di Cantiere. Si veda gli elaborati allegati.

## **PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

Di seguito si riporteranno le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, come documento fondamentale, costituente parte integrante del progetto definitivo.

### **INDICAZIONI IN MERITO ALL'AREA DI CANTIERE**

Molte lavorazioni oggetto del presente progetto verranno eseguite senza interrompere le attività del complesso natatorio, per tale ragione si presterà la massima attenzione in fase di redazione del PSC ad evitare interferenze tra le attività del complesso e lo svolgimento del cantiere.

L'area di intervento sarà adeguatamente recintata in modo tale da interdire l'accesso al cantiere a personale estraneo e non addetto ai lavori. L'accesso dei mezzi avverrà da viale Montecuccoli per quanto riguarda le lavorazioni da eseguirsi all'esterno del fabbricato, in corrispondenza del cancello carrabile esistente a Nord Est del fabbricato oggetto di intervento.

Nel computo metrico estimativo allegato e costituente parte del presente progetto preliminare, è previsto un importo per gli oneri di sicurezza consistente in circa 50'000€.

### **INDICAZIONI PER LAVORAZIONI PREVISTE**

Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo studio dei seguenti fattori di rischio:

- svolgimento del cantiere in prossimità di edifici ad uso abitazione (l'area di lavoro dovrà essere adeguatamente recintata in modo da proteggere da eventuali rischi di interferenze le proprietà adiacenti e le attività rumorose verranno svolte nel rispetto degli orari del silenzio tipici delle realtà residenziali);
- movimentazione nella via pubblica di strutture ingombranti ed interferenze con la viabilità;
- pericolosità connesse al lavoro in quota, con particolare riguardo alle attività di riqualificazione delle facciate del fabbricato e d'impermeabilizzazione ed isolamento termico della copertura;
- rumore e vibrazione all'interno del centro abitato;

- movimentazione di macchine e componenti di macchine pesanti ed ingombranti (in particolare per quanto riguarda la sostituzione della UTA denominata Z, a servizio della vasca da 25 m)

#### INDICAZIONI SUL METODO DI QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In conformità al D.Lgs 106/09, nei costi della sicurezza sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti costi:

- costo degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- costo delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il computo metrico del progetto definitivo riporterà una stima dei costi per la sicurezza: tale stima sarà soggetta ad aggiornamento quando, nella fase di progettazione esecutiva, sarà redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ad opera del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, documento che verrà poi allegato al progetto esecutivo.